

REGOLAMENTO FEDERALE

TITOLO I AFFILIATI E TESSERATI

Sezione I AFFILIATI

Art. 1 - Affiliati

Le Società e gli Organismi similari, intendendosi per tali le Associazioni, le sezioni di Polisportive e ancora altri Enti, purché regolarmente costituiti in Società Sportive Dilettantistiche o Associazioni Sportive Dilettantistiche o Onlus e sempre che annoverino come scopo primario e prevalente quello di praticare attività sportiva, possono essere affiliati alla FIDB, previo rispetto delle condizioni e procedure di cui agli articoli seguenti ed il riconoscimento della Federazione Italiana Dragon Boat, della International Dragon Boat Federation e della European Dragon Boat Federation quali gli unici organismi deputati alla organizzazione sportiva del dragon boat.

Il mancato riconoscimento di cui all'ultimo comma del precedente paragrafo determina che l'Affiliato può essere messo in aspettativa dal Consiglio Federale con la possibilità di partecipare esclusivamente all'attività sportiva del calendario federale con le limitazioni per l'accesso alla squadra nazionale dei propri Atleti di cui al successivo art. 14.

Art. 2 - Attività Sportiva

1) L'attività sportiva si classifica in agonistica e amatoriale:

a) l'attività agonistica si realizza attraverso competizioni che si classificano in regionali, interregionali, nazionali e internazionali e che sono indette dalla F.I.D.B., dall'E.D.B.F. o dall'I.D.B.F. o da una delle altre Federazioni Sportive Nazionali aderenti all'I.D.B.F. Tali competizioni devono essere inserite nei rispettivi Calendari Agonistici;

b) l'attività amatoriale si focalizza principalmente sull'aspetto promozionale e ludico ricreativo che si realizza attraverso manifestazioni che devono essere inserite nel Calendario approvato dal Consiglio Federale.

2. Tutte le attività vengono praticate nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente.

Art. 3 - Procedura per l'Affiliazione

La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio federale e deve essere redatta - in duplice copia - su appositi moduli da richiedersi al Comitato Regionale o al Delegato Regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'affiliato ovvero nelle regioni in cui non risulti ancora istituito il Comitato Regionale o il Delegato Regionale, direttamente alla Segreteria della Federazione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà contestualmente dichiarare - per accettazione espressa e incondizionata - l'assoggettamento dell'affiliato a quanto previsto dallo Statuto - ed inoltre dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) atto costitutivo della Società, o in caso di altro organismo simile atto istitutivo della sezione della Polisportiva o dell'Ente, redatto con scrittura privata registrata o atto notarile.
- 2) Statuto sociale redatto in conformità allo Statuto della Federazione; se trattasi di Polisportiva oltre allo Statuto generale della stessa si dovrà produrre altresì un regolamento specifico della Sezione, perfettamente in linea con i dettami statutari della FIDB - Le Sezioni di Canoa di CRAL o di altri organismi organizzati in seno ad organismi pubblici o privati, dovranno presentare, in assenza del verbale dell'Assemblea costitutiva, un atto formale equipollente rilasciato dall'organismo dal quale dipendono. Qualora i predetti enti non dispongano di uno Statuto, gli stessi sono tenuti a produrre un Regolamento come previsto per le sezioni di Polisportive. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco, in attuazione della Legge 31/3/2000 n.78 e dell'art.29 dello Statuto del CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche.

- 3) elenco dei dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
- 4) l'ammontare delle quote di affiliazione e tesseramento, in assegno bancario o circolare non trasferibile o conto corrente postale intestati alla FIDB;
- 5) elenco nominativo di tutti i soci;
- 6) elenco descrittivo dei locali pienamente disponibili e fruibili presso cui ha sede la Società e del relativo materiale nautico, tale da giustificare la creazione di un complesso organizzato per l'assolvimento dei compiti agonistici cui il sodalizio dichiara di volersi dedicare;
- 7) nota descrittiva di eventuali altri impianti a disposizione; disegno riproducente i colori delle pagaie, delle maglie e quello - se in possesso - del guidone o della bandiera sociale, che potranno essere modificate dal Consiglio Federale, se quelli proposti sono uguali e/o confondibili con quelli adottati da altro soggetto affiliato;
- 8) modulo di consenso scritto per il trattamento dei dati personali (legge 675/96).

Con l'affiliazione ogni Società od organismo simile acquisisce il diritto a partecipare a qualsivoglia tipo di attività organizzata o autorizzata dalla FIDB.

I termini, iniziale e finale per la presentazione delle domande di affiliazione, coincidono con l'anno solare.

Le domande di affiliazione e i relativi documenti -da redigersi esclusivamente sugli appositi moduli federali - devono essere sempre inoltrate tramite il Comitato Regionale o il Delegato Regionale competente per territorio di concerto con il Delegato Provinciale, o in mancanza, tramite la Segreteria della FIDB per l'istruttoria della pratica e per la trasmissione ufficiale, con motivato parere, dal quale deve chiaramente evincersi che sono stati effettuati accertamenti intesi a verificare l'esistenza della sede nonché la disponibilità di imbarcazioni e attrezzature sportive, entro 20 giorni dalla data di ricevimento, al Consiglio Federale, il quale previo esame dello Statuto societario al fine di accertare la rispondenza alle norme federali, espresso il riconoscimento ai fini sportivi, provvederà a deliberare in merito nella sua prima riunione utile.

In caso di accoglimento, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.

Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda la Segreteria federale provvederà a darne immediata informazione sia al richiedente che al Comitato/Delegato regionale competente.

Art. 4 - Riaffiliazione

Ogni anno sportivo federale, entro il mese di gennaio, prima dell'inizio dell'attività agonistica ufficiale, le Società e gli organismi similari già affiliati devono presentare domanda di riaffiliazione - secondo le procedure previste per l'affiliazione, corredata con i documenti indicati al precedente art. 3 sub numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) del precedente articolo potranno essere omessi solo nel caso in cui non si siano verificate nel frattempo, modificazioni alla preesistente situazione.

La documentazione di cui ai numeri 1) e 2) dell'art.3, dovrà invece, essere nuovamente inviata ogniqualvolta siano state apportate variazioni alla natura giuridica dell'affiliato o semplicemente al testo dello Statuto sociale. In siffatte ipotesi dovranno essere allegate anche le copie dei verbali delle assemblee che le hanno votate.

Infine dovrà essere allegato anche l'ammontare di tutte le pendenze economiche sussistenti nei confronti della FIDB, in assegno bancario o circolare non trasferibili o conto corrente postale intestati alla FIDB.

La riaffiliazione, se è susseguente a variazioni statutarie nei confronti delle quali non siano ancora state espletate le procedure di approvazione previste dalla normativa vigente, resta sottoposta a condizione risolutiva fino al momento della intervenuta approvazione da parte degli organi competenti.

Ad uguali effetti sono sottoposte le Società e gli organismi similari che dopo aver ottenuto la riaffiliazione procedano a variazioni statutarie o a modificazioni giuridiche del proprio status ritenuto non approvabile da parte del CONI o dagli organi federali competenti da esso delegati.

La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il termine, comporta, a tutti gli effetti, l'estinzione dal rapporto associativo con la FIDB, salvo positivo accoglimento della richiesta fuori termine da parte del Consiglio Federale.

Art. 5 - Termine particolare per la riaffiliazione

Qualora, prima della scadenza normale del termine stabilito dal Consiglio Federale per il rinnovo dell'affiliazione, vengano convocate Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie della FIDB, le Società e gli organismi similari potranno partecipare solo se regolarmente riaffiliati. La documentazione della riaffiliazione dovrà essere spedita per raccomandata almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea o pervenire presso gli uffici federali almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della stessa.

Nel caso in cui il suddetto termine risultasse matematicamente inapplicabile, la riaffiliazione dovrà avvenire 2 giorni feriali prima della data stabilita per l'Assemblea, ovvero se anche quest'ultimo termine non potesse trovare applicazione, la riaffiliazione stessa dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori della Commissione Verifica di Poteri.

La presente disposizione si applica anche in caso di Assemblee indette dagli organi periferici della FIDB.

Art. 6 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza sociale nei confronti della FIDB spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, ritualmente depositati presso la FIDB e ritualmente approvati e sempre che detti soggetti risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.

In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Art. 7 - Assemblee Societarie per la determinazione dei Rappresentati degli Atleti e dei Tecnici.

A ricevimento degli elenchi degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto che la Federazione invierà – ai sensi del 5° comma dell'art.16 dello Statuto Federale – gli affiliati aventi diritto a voto provvederanno ad indire le rispettive Assemblee che dovranno svolgersi, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale e/o Regionale dandone comunicazione al competente Comitato Regionale.

Parteciperanno alle rispettive Assemblee Societarie con diritto di voto gli atleti ed i tecnici regolarmente tesserati, per la Società medesima, e maggiorenni alla data di svolgimento delle Assemblee Societarie stesse.

Qualora tra lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva intercorrano meno di 15 giorni le Assemblee Societarie si intendono valide per la designazione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Rappresentanti dei Tecnici sia per l'Assemblea Nazionale che Regionale.

L'elezione del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici avverrà per scrutinio segreto e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di suffragi. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Gli Organi Periferici dovranno accertarsi che gli affiliati aventi diritto a voto abbiano provveduto ad indire le proprie Assemblee e potranno inviare un loro rappresentante.

Dello svolgimento delle Assemblee Societarie verrà redatto apposito verbale che dovrà essere inviato alla FIDB ed al Comitato Regionale di appartenenza.

Sarà cura del Presidente della Società, dopo l'effettuazione delle elezioni, e comunque entro 5 giorni dalla relativa elezione, con il mezzo più idoneo, trasmettere alla Segreteria Federale ed al Comitato Regionale di appartenenza i nominativi del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici eletti dall'Assemblea Societaria avendo cura di far depositare sulla medesima comunicazione la firma dei due Rappresentanti eletti.

Nelle Assemblee Societarie non sono ammesse deleghe.

Art. 8 - Quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento ed altre

Le quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento ai diversi titoli di dirigente, socio, tecnico, atleta, ecc. sono deliberate dal Consiglio Federale prima dell'inizio dell'anno sportivo. La relativa delibera deve essere comunicata a tutti gli affiliati a cura della Segreteria della FIDB, con la circolare sulle norme per l'affiliazione ed il tesseramento.

Art.9 - Sede sociale

La sede sociale risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FIDB.

Gli atti ufficiali della FIDB, per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, s'intendono conosciuti dagli affiliati con la trasmissione degli stessi presso la sede sociale indicata nei moduli di cui al primo comma, sempre che non siano intervenute nel frattempo variazioni statutarie riguardanti la sede sociale, debitamente segnalate alla FIDB per i provvedimenti di competenza e per le susseguenti approvazioni di cui all'art. 4, comma 5.

La Segreteria federale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato, e solo dopo tale data la suddetta richiesta s'intenderà operante a tutti gli effetti.

La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l'anno dovessero verificarsi successive variazioni al recapito ufficiale precedentemente indicato.

In ogni caso fino a quando non saranno state espletate tutte le formalità prescritte, troverà esclusiva applicazione il 2° comma del presente articolo.

Art.10 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione ed incorporazione degli affiliati

Non può essere assunta, salvo che in caso di incorporazione, denominazione sociale identica o tale da confondersi con quella di altro affiliato alla FIDB.

Gli affiliati che intendono cambiare denominazione, incorporarsi o fondersi, sono tenuti a sottoporre ad approvazione del Consiglio Federale, per il tramite del competente Comitato Regionale o Delegato Regionale ovvero in mancanza, della Segreteria federale, la relativa deliberazione assunta dai loro competenti organi sociali.

Il diniego di approvazione dovrà essere compiutamente motivato.

Non sono ammessi incorporazioni e fusioni tra affiliati che abbiano sedi sociali in Comuni diversi, salvo deroga, in casi eccezionali, concessa dal Consiglio Federale.

L'approvazione dell'atto di incorporazione o di fusione, non può in ogni caso, essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e/o di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della FIDB.

Al nuovo soggetto sorto dalla fusione verrà riconosciuta la migliore posizione sportiva e giuridica tra quelle ricoperte dai due o più affiliati antecedentemente alla fusione stessa.

In caso di incorporazione, invece, non muta la posizione giuridica dell'affiliato incorporante.

Nessun atto di fusione o di incorporazione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati o riaffiliati alla FIDB per l'anno in corso.

Art. 11 - Doveri e diritti degli affiliati

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 e 65 dello Statuto, gli affiliati devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali, assunte nel rispetto delle specifiche sfere di competenza dei vari organi, ed inoltre devono:

- 1) essere retti da Consigli Direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti sociali, in armonia con lo Statuto della FIDB e responsabili ad ogni effetto nei confronti della Federazione, salvo quanto stabilito dall'art.3 punto 2) del presente Regolamento;
- 2) dopo aver ottenuto l'affiliazione o la riaffiliazione comunicare alla Segreteria federale per gli adempimenti di competenza, entro 10 giorni dalla data dei relativi atti sociali, rimettendo copia degli stessi, ogni eventuale successiva modifica degli statuti sociali, dei regolamenti interni, dei recapiti per le comunicazioni ufficiali, delle composizioni dei Consigli Direttivi, nonché delle altre cariche sociali;
- 3) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 dello Statuto, darne immediata comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla Segreteria della FIDB rimettendo altresì le relative copie per conoscenza al competente Comitato Regionale;
- 4) quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati, restando tutti i componenti dell'ultimo Consiglio direttivo personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli organi competenti della FIDB;
- 5) provvedere a che le tessere dei loro dirigenti, allenatori, atleti ecc., siano in regola con le norme federali in materia;
- 6) assicurare piena collaborazione ai dirigenti, organi e commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;
- 7) depositare copia dei provvedimenti adottati nei confronti dei propri tesserati, presso la Segreteria della FIDB entro 5 gg. Della adozione del provvedimento stesso per dar corso alle procedure previste al riguardo dal regolamento di Giustizia federale;
- 8) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIDB;
- 9) provvedere a che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa, gli articoli 52 e 65 dello Statuto, impegnandosi nel contempo, alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso e di tutti i regolamenti emanati dalla FIDB;
- 10) notificare immediatamente ai propri tesserati e soci le sanzioni punitive adottate a carico dei medesimi vigilandone la corretta esecuzione;
- 11) rendere immediatamente nota, ai propri tesserati, la data di indizione di ogni assemblea, ma, in particolare, di quella elettiva, per consentire agli stessi di proporre eventualmente la propria candidatura nei termini stabiliti dall'art. 47 del presente Regolamento. Competono agli affiliati tutti i diritti sanciti dagli articoli 7 e 52 dello Statuto.
- 12) provvedere allo svolgimento delle relative Assemblee Societarie così come stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 12 - Collocamento in aspettativa di Società affiliate

Le Società affiliate che hanno svolto e che svolgono in modo continuativo attività agonistica Nazionale ed Internazionale non riconosciuta dalla FIDB/EDBF/IDBF, vengono poste in aspettativa dal Consiglio Federale secondo il disposto dell'art.1 del presente regolamento.

Inoltre le Società affiliate che si trovassero nelle condizioni di non poter svolgere, durante l'anno federale in corso, nessun tipo di attività agonistica federale, devono inoltrare motivata istanza al Consiglio Federale richiedendo di essere collocate in aspettativa

Per il collocamento in aspettativa il Consiglio Federale valuta le ragioni addotte ed esamina gli atti eventualmente prodotti delibera in merito con proprio provvedimento definitivo.

La Società in aspettativa è comunque tenuta all'osservanza dello Statuto e delle normative federali Regolamento della FIDB, ma non può esercitare il diritto di voto in nessuna Assemblea indetta dalla Federazione o dai suoi organi per l'intera durata del periodo stesso.

Il termine dell'aspettativa deve essere contenuto nella delibera di collocamento in tale posizione, e dal giorno successivo a tale data, l'Affiliato deve intendersi reintegrato nell'esercizio di tutti i suoi diritti previsti dallo Statuto.

Gli atleti delle Società posti in aspettativa sono liberi di diritto e ritesserabili per altre Società secondo le disposizioni dettate a riguardo dal presente Regolamento sul tesseramento.

Alle Società poste in aspettativa, viene comunque garantita la possibilità di partecipare esclusivamente all'attività Sportiva del calendario federale con le limitazioni per l'accesso alla squadra nazionale dei propri Atleti determinate dal Consiglio Federale e di cui al successivo art. 14.

Art. 13 - Cessazione del rapporto associativo degli affiliati

I casi di estinzione del rapporto di affiliazione sono quelli elencati nell'art.9 dello Statuto.

Per la FIDB l'efficacia dell'atto di estinzione decorrerà:

- 1) recesso dell'affiliato:
dal giorno in cui il Consiglio Federale avrà formalmente preso atto della relativa comunicazione della Società.
Quest'ultima, è tenuta comunque a trasmettere, in allegato alla comunicazione di cui sopra, copia della delibera adottata dall'organo interno Statutariamente competente all'adozione di tale provvedimento, il Consiglio Federale con la delibera di presa d'atto stabilirà, altresì, la data di possibile decorrenza dei nuovi tesseramenti per gli atleti già appartenenti alla Società dimissionaria;
- 2) scioglimento volontario del sodalizio:
dal giorno in cui il Consiglio Federale avrà preso atto del relativo provvedimento, sempre che siano state osservate le procedure stabilite sub 1); ovvero - in mancanza di comunicazione - dal giorno in cui il predetto organo avrà avuto modo di accertare l'avvenuto scioglimento su segnalazione di chiunque vi abbia interesse;
- 3) inattività agonistica assoluta durante un anno sportivo federale:
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'inattività. In tale ipotesi, salvo quanto previsto all'art.12 del presente Regolamento, la delibera del Consiglio Federale ha valore ricognitivo e tutti gli effetti decorreranno dalla predetta data anche se il provvedimento formale è stato assunto in epoca posteriore;
- 4) mancato rinnovo dell'affiliazione: dal giorno successivo a quello stabilito come termine utile massimo per riaffiliarsi alla FIDB. Anche in questo caso la delibera del Consiglio Federale ha carattere ricognitivo, e gli effetti del mancato rinnovo della affiliazione retroagiscono alla data di cui sopra.

Sezione II TESSERATI

Art. 14 –Tesserati – Diritti e doveri

1. I Tesserati sono i soggetti elencati nell'art. 11) dello Statuto Federale. La Federazione deve rilasciare a ciascun Tesserato una tessera personale e nominativa corrispondente alla categoria di tesseramento.

2. I Tesserati hanno i diritti sanciti nell'art. 14 dello Statuto Federale.

3. I Tesserati sono tenuti ad osservare il Codice di Comportamento Sportivo e le norme sportive antidoping, emanati dal CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale.

4. Gli Atleti delle rappresentative nazionali devono rispettare le convocazioni e le norme comportamentali, emanati dal Consiglio Federale nell'ambito dei programmi di attività deliberati annualmente dal Consiglio Federale.

I Dirigenti Federali

Art. 15 - Ordinamento dei Dirigenti federali

Sono dirigenti federali tutti coloro che sono a capo di Organi federali o ne costituiscono, in qualità di componenti, i collegi, direttivi o di controllo, ovvero esercitano poteri dispositivi di carattere tecnico, amministrativo, disciplinare e giurisdizionale a norma dello Statuto e dei Regolamenti federali.

I requisiti e le condizioni soggettive per ricoprire le cariche e la maniera per conseguirle sono stabilite dallo Statuto e dalle norme federali.

I dirigenti federali, se dimissionari o decaduti, salvo disposizione contraria, devono espletare il loro mandato sino alla sostituzione.

Essi sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

I dirigenti federali che, nell'esercizio o in occasione delle funzioni derivanti da tale qualifica, contravvengono alla disciplina ed ai Regolamenti della FIDB, sono giudicati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia.

Art. 16 - Durata delle cariche

Le cariche federali attribuite per elezione - salvo cause interruttrive statutariamente previste - hanno la durata di un quadriennio olimpico.

La durata delle cariche federali attribuite per nomina, e non sancita nello Statuto, è di norma stabilita dal presente Regolamento.

Tuttavia, ove non fosse fatta menzione della durata, si conviene che tali cariche abbiano durata per l'intero quadriennio olimpico.

Gli Atleti

Art. 17 - Il vincolo federale, durata dello stesso e procedure da osservare per l'efficacia della sua cessazione

Con il tesseramento di cui agli articoli seguenti tutti gli atleti risultano vincolati a favore della Società richiedente per la durata di un anno solare, secondo il disposto dell'art. 15, 1° comma dello Statuto.

L'atleta che alla cessazione normale di validità della tessera e cioè il 31 dicembre di ciascun anno, intenda tesserarsi per l'anno successivo una nuova Società o intenda cessare del tutto l'attività agonistica è tenuto a comunicare la sua decisione entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento ed a mezzo di raccomandata A.R., sia alla Società in forza della quale risulta tesserato, sia alla Segreteria federale.

Scaduto il termine predetto l'atleta potrà tesserarsi per altra Società solo dopo aver ottenuto il nulla-osta per il trasferimento da parte della Società di appartenenza.

Art. 18 - Casi tipici e atipici di cessazione anticipata e non del vincolo

I casi tipici di cessazione anticipata del vincolo contratto all'atto del tesseramento sono quelli specificati dagli articoli 9 e 15 dello Statuto.

Al verificarsi dei suddetti casi, la disciplina da seguire per ottenere il rilascio di una nuova tessera in favore di altra Società od organismo sportivo similare è la seguente:

1) Recesso dell'affiliato

Se una Società od organismo similare dopo aver provveduto all'affiliazione annuale si dimette dalla FIDB, tutti gli atleti per gli stessi tesserati sono automaticamente liberi e potranno ritesserarsi, secondo le modalità previste per il primo tesseramento, in favore di altro affiliato, solo dopo la presa d'atto delle predette dimissioni da parte del competente organo federale, il quale è pertanto tenuto a rendere pubblica, la data di possibile decorrenza dei nuovi tesseramenti.

2) Scioglimento volontario del sodalizio

L'affiliato, il cui organo competente abbia formalmente deliberato il proprio scioglimento volontario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla FIDB.

Se l'atto di scioglimento è stato assunto dopo il rinnovo dell'affiliazione annuale e se la comunicazione di scioglimento è stata trasmessa alla FIDB, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 1). Qualora, invece, pur essendo stato lo scioglimento deliberato dopo aver provveduto al rinnovo della suddetta affiliazione, la Società disciolta disattenda l'obbligo della comunicazione, gli atleti già appartenenti alla stessa, al fine di ottenere un nuovo tesseramento dovranno fornire la prova dell'estinzione della Società della quale facevano parte. Il competente Organo federale, dovrà quindi provvedere all'accertamento dell'avvenuto scioglimento e subito dopo rendere pubblico il termine di decorrenza per effettuare i nuovi tesseramenti a favore di altre Società.

3) Inattività agonistica assoluta durante un anno sportivo federale dell'affiliato non posto in posizione di aspettativa.

Se la Società non comunica ufficialmente di non voler prendere parte, nel corso dell'anno, a nessuna attività agonistica ufficiale, né abbia richiesto il collocamento in aspettativa, gli atleti per essa tesserati possono essere ritenuti liberi solo dopo gli accertamenti operati dalla FIDB al riguardo, su istanza di chiunque abbia interesse a conseguire un nuovo tesseramento. Qualora, invece, l'affiliato comunichi alla FIDB la propria impossibilità a prender parte a manifestazioni agonistiche per tutta la durata della stagione in corso, sia che contestualmente richieda o non richieda il collocamento in aspettativa, tutti gli atleti s'intendono liberi di diritto dalla data di presa cognizione della comunicazione stessa da parte del competente organo federale.

4) Mancato rinnovo dell'affiliazione.

Tutti gli atleti sono immediatamente liberi dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la riaffiliazione.

5) Revoca dell'affiliazione.

Tutti gli atleti sono immediatamente liberi dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la riaffiliazione.

La cessazione del vincolo si verifica anche nei seguenti casi atipici:

1) Servizio di leva o arruolamento.

a) Nel caso in cui un atleta venga chiamato a svolgere servizio di leva o arruolamento nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco lo stesso potrà essere ritesserato per i suddetti sodalizi, anche durante l'anno sportivo in corso, previa restituzione della tessera rilasciata alla precedente Società;

b) Nel caso in cui un atleta termini il servizio di leva o arruolamento nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà essere ritesserato dalla Società di provenienza, anche durante l'anno sportivo in corso, previa restituzione della tessera rilasciata e relativa comunicazione della data di termine del servizio.

2) Cambio di residenza.

Nel caso in cui un atleta cambi residenza per motivi di studio, lavoro o familiari, potrà essere ritesserato per altra Società, anche durante l'anno sportivo in corso, previa restituzione della precedente tessera rilasciata con allegato il nuovo documento di variazione di residenza o idonea certificazione.

3) Atleti stranieri.

Eventuali tesseramenti di atleti stranieri provenienti da altra Federazione e non residenti in Italia dovranno essere accompagnati, oltre che da quanto previsto all'art. 20 del presente Regolamento e dalle norme emanate annualmente dal Consiglio Federale con apposita circolare sul tesseramento, anche dal nulla-osta del Club e della Federazione di provenienza, con la dichiarazione che non svolgerà attività agonistica nell'anno in corso, insieme al visto di soggiorno per attività sportiva rilasciato dalla Questura.

Art.19 - Casi di cessazione del tesseramento comuni a tutti i soggetti tesserati

La decorrenza della cessazione del tesseramento nei casi previsti alle lettere b) e c) dell'art.15 dello Statuto avrà decorrenza, se già non precedentemente stabilite, dalla data del provvedimento o del fatto che hanno provocato il venir meno del tesseramento.

Art. 20 - Controversie in materia di tesseramento

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli affiliati ed i tesserati in applicazione delle disposizioni di cui gli articoli precedenti, rientrano nella competenza del Consiglio Federale.

Art. 21 - Tesseramento degli atleti

Le Società, che intendono disputare l'attività agonistica nell'ambito della Federazione in regola con la riaffiliazione e/o affiliazione nonché con il tesseramento dei dirigenti, potranno tesserare i propri atleti trasmettendo la seguente documentazione:

- 1) elenco riepilogativo dei tesserati compilato in ogni sua parte, con timbro della Società e firma del Presidente;
- 2) modulo di autocertificazione appositamente predisposto dalla FIDB;
- 3) quota tesseramento per ciascun atleta tesserato;
- 4) consenso scritto al trattamento dati personali (legge 675/96).

L'ufficio tesseramento della FIDB provvederà a trasmettere alla Società richiedente n° 2 tessere per ciascun tesserato, una per la Società ed una per l'atleta, attestante la convalida del tesseramento che avrà durata di un anno solare.

Per gli atleti minorenni è condizione indispensabile per il tesseramento la presentazione del consenso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà che deve essere conservato presso la Società di appartenenza sino al raggiungimento della maggiore età.

Altra condizione indispensabile per il tesseramento per l'atleta è il certificato medico che attesti l'idoneità alla pratica agonistica della canoa, che ha validità annuale. Detto certificato deve essere conservato presso la Società di appartenenza.

Art. 22 - Rilascio della tessera, durata di validità del documento

La FIDB, accertata la regolarità della documentazione richiesta per il tesseramento, rilascia agli interessati la relativa tessera.

Gli atleti tesserati a favore di un affiliato sono ad esso vincolati per l'intero anno solare, a meno che non si concretizzino le fattispecie previste dagli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

In nessun caso, un atleta può prendere parte a manifestazioni agonistiche di qualsiasi tipo se non è in possesso della tessera federale che dovrà essere esibita, a richiesta, con un documento di riconoscimento valido.

Art. 23 Tesseramento degli atleti in caso di cambio di denominazione, di fusione e di incorporazione dell'affiliato.

In caso di cambiamento di denominazione dell'affiliato, gli atleti tesserati in suo favore rimangono ad esso vincolati.

In caso di fusione tra due o più affiliati, gli atleti tesserati in loro favore restano vincolati per il nuovo affiliato sorto dalla fusione.

In caso di incorporazione, gli atleti tesserati in favore dell'affiliato incorporato restano vincolati all'affiliato incorporante.

Nei casi di fusione o incorporazione agli atleti, spetta comunque il diritto di recesso da esercitarsi entro trenta giorni dall'assemblea che ha deliberato la fusione o l'incorporazione, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla FIDB ed alla nuova associazione o all'associazione incorporante. Il recesso consente il passaggio immediato ad altra associazione.

In tutte le ipotesi sopra elencate, dovranno essere restituite alla Segreteria federale le precedenti tessere per il rinnovo in conformità alle variazioni societarie intervenute nel frattempo, senza il pagamento delle relative quote qualora fossero già state versate per l'anno in corso.

In tutti i casi di incorporazione, fusione e cambio di denominazione sono validi ed efficaci, anche nei confronti delle Società superstiti, sia le dichiarazioni di rinuncia al vincolo già sottoscritte da atleti appartenenti alle pregresse Società di appartenenza, sia, qualora gli avvenimenti di cui sopra dovessero verificarsi dopo il 15 dicembre e non oltre il 31 dello stesso mese dell'anno in corso, le eventuali dichiarazioni rilasciate da tutti coloro che intendono cessare l'attività o ritesserarsi per altro affiliato, alla scadenza annuale del vincolo federale.

Senza il rilascio di detta nuova tessera, nessun atleta può prendere parte a manifestazione, di qualsiasi genere, organizzate o sotto l'egida della FIDB.

Art. 24 - Sostituzione delle tessere degli atleti

Le tessere alla scadenza di validità annuale devono essere rinnovate con le modalità stabilite con la circolare sul tesseramento.

Nei casi di smarrimento, logorio o distruzione delle tessere, l'affiliato cui appartiene l'atleta può fare richiesta di nuove tessere seguendo la procedura fissata per il tesseramento, specificando e documentando i motivi per i quali si richiede la sostituzione delle tessere originarie.

La Segreteria federale, esaminata la richiesta ed espletati i necessari accertamenti, rilascerà nuove tessere recanti la stampigliatura "duplicato".

Art. 25 - Conferma annuale del tesseramento e relativa tassa

Gli affiliati, ogni anno entro il 31 gennaio devono inoltrare, alla FIDB, le richieste di conferma del tesseramento dei propri atleti unitamente alla ricevuta comprovante il versamento della relativa tassa.

Scaduta la data di cui sopra, ogni mancata richiesta di conferma del tesseramento fa venir meno il vincolo federale.

In pratica, ogni anno entro la ripetuta data del 31 gennaio e in ogni caso prima dell'ammissione degli atleti alle competizioni, gli affiliati devono rimettere alla Segreteria federale su moduli predisposti dalla Federazione, elenco nominativo degli atleti per i quali si vuole chiedere la conferma del tesseramento, unitamente alla ricevuta del versamento complessivo delle tasse occorrenti.

Ultimate le procedure di competenza copia del modulo suddetto verrà restituito all'affiliato ed al Comitato Regionale e solo dopo tale data gli atleti elencati nel modulo sono autorizzati a svolgere attività agonistica.

I nominativi non in regola con le prescrizioni di cui sopra, saranno depennati e le relative tasse, se versate, saranno trattenute in attesa che le pratiche vengano definite, ovvero la tassa sarà restituita se

l'affiliato invierà dichiarazione di rinuncia al tesseramento. Tale atto di rinuncia comporterà anche l'automatica cessazione del vincolo federale.

Comunque prima dell'inizio di ogni anno sportivo, la FIDB invierà a tutti gli affiliati una circolare esplicativa circa le procedure da seguire per il tesseramento e la conferma dello stesso.

All'inizio dell'anno sportivo successivo a quello di scadenza della tessera, l'atleta, tramite l'affiliato d'appartenenza, dovrà provvedere a nuovo tesseramento ai sensi dell'art. 21.

Art. 26 - Nulla-osta per trasferimento atleti ad altra Società

Entro il termine di validità del vincolo Federale, il passaggio di un atleta tesserato da una Società affiliata ad altra non potrà avvenire senza il nulla-osta della Società di appartenenza e soltanto una volta nel quadriennio, entro il termine massimo del 31 maggio, ad eccezione di quanto previsto dall'art.17.

La Società che intende autorizzare il passaggio di un proprio atleta ad altra Società, dovrà inviare alla FIDB il necessario nulla-osta, debitamente firmato dal legale rappresentante della Società, con allegata la tessera federale.

Il nulla-osta deve essere inviato per raccomandata entro il termine del 31 maggio. Passaggi di Società oltre il termine del 31 maggio potranno essere deliberati dal Consiglio Federale a richiesta, in caso di particolare eccezionalità.

Altri Tesserati

Art. 27 - Tessere di Dirigente Sociale

I Dirigenti Sociali e tutti gli altri soggetti che rivestono cariche in seno al Consiglio Direttivo o esplicano incarichi per conto dell'Affiliato medesimo debbono fare richiesta alla FIDB per essere tesserati.

Le richieste corredate della tassa relativa devono essere inoltrate tramite i rispettivi affiliati secondo procedure che saranno comunicate prima dell'inizio della stagione agonistica, a cura della FIDB, a tutti gli affiliati.

Art. 28 - Forme particolari di tesseramento

Sono previste forme particolari di tesseramento e precisamente per:

A) Onorari e Benemeriti.

Alla presente categoria di tesserati, nominati secondo le procedure stabilite dall'art. 12 dello Statuto in riconoscimento al notevole contributo reso in favore dello sport della Canoa, la FIDB rilascia tessere di benemeritenze che oltre ai diritti statutariamente previsti dall'art. 23 dello Statuto danno altresì diritto di accesso a tutte le Gare Nazionali ed Internazionali organizzate in Italia e riconosciute dalla FIDB;

B) Tecnici

Le tessere rilasciate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale, attestano il grado di qualificazione professionale della categoria. Annualmente dovrà, comunque, essere versata la tassa prevista;

C) Ufficiali di Gara

Le tessere rilasciate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale, attestano il grado di qualificazione professionale della categoria.

D) Soci delle Società ed Organismi similari affiliati

Per quanto attiene il tesseramento dei Soci Ordinari delle Società ed organismi sportivi similari affiliati questo avverrà secondo procedure che saranno comunicate prima dell'inizio della stagione agonistica, a cura della FIDB a tutti gli affiliati.

Art. 29 - Pluralità di tesseramento

Chiunque espliciti incarichi diversi in seno ad una stessa associazione, deve richiedere alla FIDB, secondo le procedure previste negli articoli precedenti, le tessere prescritte per ogni singola attività o qualifica, purché non sussista espressa incompatibilità nello Statuto sociale dell'affiliato al quale il richiedente risulta essere in forza.

Non è, inoltre, consentito nessun tipo di tesseramento per due diversi affiliati contemporaneamente, ad eccezione di quello puro e semplice di Socio non avente incarichi di natura dirigenziale.

Art. 30 - Assicurazione degli atleti

Gli affiliati, con l'inoltro delle richieste di tesseramento e con la corresponsione delle tasse prescritte, autorizzano tacitamente la FIDB a contrarre per loro conto, ogni anno sportivo federale, l'assicurazione infortuni a favore di atleti, dirigenti, tecnici, ufficiali di gara, turisti amatori, per un massimale fisso.

TITOLO II ASSEMBLEE NAZIONALI E REGIONALI

Sezione I ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 31 - Funzionamento dell'Assemblea Nazionale

Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di votazione e di deliberazione della Assemblea Nazionale nonché la rappresentanza ed il diritto di voto degli affiliati sono regolati dalle norme statutarie.

Gli aventi diritto a voto che intendano iscrivere argomenti all'o.d.g. - eccezion fatta per le Assemblee convocate a norma dell'art. 35 dello Statuto - possono richiedere l'inserimento degli stessi fino a 10 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea. Il Consiglio Federale deciderà, insindacabilmente, sull'inserimento o meno di detti argomenti. Qualora le richieste siano state accolte la Segreteria federale invierà l'o.d.g. aggiuntivo.

Gli aventi diritto a voto che a norma dell'art. 19 dello Statuto richiedono la convocazione straordinaria dell'Assemblea, devono inviare, a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria federale, motivata richiesta contenente gli argomenti dell'o.d.g.

Le condizioni si intendono realizzate non appena sarà pervenuta l'ultima raccomandata - del cui giorno di arrivo farà fede il timbro postale - in virtù della quale la richiesta di convocazione dovrà intendersi avanzata da almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto a voto.

Tuttavia, nell'ipotesi di cui al precedente comma, tra la prima e l'ultima richiesta avanzata dagli aventi diritto a voto non può intercorrere un intervallo di tempo superiore a 3 mesi. In caso contrario, dovranno essere rinnovate a cura degli stessi, tutte le precedenti istanze.

Nell'ipotesi che la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria venga avanzata da singoli componenti il Consiglio Federale, le condizioni s'intendono realizzate non appena sarà pervenuta l'ultima raccomandata - del cui giorno d'arrivo farà fede il timbro postale - in virtù della quale la suddetta richiesta dovrà intendersi avanzata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

In ogni caso, tra la prima e l'ultima richiesta non deve intercorrere un intervallo superiore a 6 giorni.

E' ammessa la facoltà da parte del Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, di convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previo riaccertamento dei quorum strutturale e funzionale richiesti - in prima e in seconda convocazione - per la validità di costituzione e di funzionamento del tipo di Assemblea che deve avere effettuazione.

Qualora un interessato non ricompreso nell'elenco degli aventi diritto a voto ritenga, ciò nonostante di aver diritto al voto, deve far pervenire, a mezzo raccomandata, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, reclamo scritto e motivato alla Segreteria Federale.

La Segreteria federale provvederà immediatamente ad un riscontro della posizione dell'interessato e, nel caso di accoglimento del reclamo, da parte del Presidente federale con atto da sottoporsi a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione immediatamente successiva all'adozione del provvedimento deve provvedere, anche a mezzo telegramma, a darne comunicazione ufficiale all'interessato.

Se 10 giorni feriali prima dell'Assemblea nessuna comunicazione è stata recapitata all'interessato, il reclamo s'intende respinto.

Art. 32 - Commissione Verifica Poteri

Il Consiglio Federale nomina, in occasione delle Assemblee nazionali, una Commissione Verifica Poteri, composta di almeno tre membri scelti sia tra persone facenti parte di Organi federali, sia tra persone tesserate alla FIDB.

Nei casi previsti dallo Statuto di Assemblee nazionali convocate per la ricostituzione di Organi decaduti, la nomina della Commissione Verifica Poteri spetta all'Organo di volta in volta competente alla convocazione dell'Assemblea stessa.

La Commissione Verifica Poteri, Organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno 2 ore prima dell'Assemblea e controlla la regolarità dell'affiliazione, l'identità di tutti i partecipanti presenti di persona o per delega, accerta la validità delle deleghe e registra in separati verbali le presenze degli aventi o non aventi diritto a voto.

Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di volere proporre ricorso all'Assemblea.

Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare:

- a) il numero totale degli affiliati, rappresentanti atleti e rappresentanti tecnici aventi diritto a voto;
- b) il numero degli affiliati, rappresentanti atleti e rappresentanti tecnici aventi diritto a voto presenti in Assemblea sia direttamente che per delega;
- c) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del 4° comma del presente articolo.

Non possono far parte, in ogni caso, di detta Commissione, i componenti il Consiglio Federale ed i candidati alle cariche federali.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, analogamente, anche in caso di Assemblee regionali.

Art. 33 - Apertura dell'Assemblea

L'Assemblea è di regola dichiarata aperta dal Presidente della Federazione (o da chi ne fa le veci), che ne assume la presidenza provvisoria.

Prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e nel caso che l'Assemblea sia validamente costituita per l'accertata presenza dei quorum minimi richiesti nelle varie fattispecie disciplinate dallo Statuto, invita a procedere alla risoluzione di eventuali controversie - insorte in sede di verifica dei poteri - relative alla partecipazione, al diritto di voto e alle deleghe, - che vengono decise, con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono all'elezione per l'Ufficio di Presidenza, di un Presidente e di un Vice Presidente - scelti tra persone anche non tesserate alla FIDB - e di n. 4 scrutatori scelti, in tutto o in parte, fra i componenti la Commissione Verifica dei Poteri.

In ogni caso non possono essere eletti a far parte degli scrutatori i componenti il Consiglio Federale ed i candidati alle cariche federali.

Funge da Segretario il Segretario Federale della FIDB.

La votazione per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea può aver luogo per acclamazione.

Art. 34 - Votazioni

Valgono le disposizioni contenute nell'art. 27, 2° e 3° comma dello Statuto.

Art. 35 - Validità delle decisioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai rappresentanti presenti in aula, come prescritto dall'art. 27 dello Statuto.

Fanno eccezione i casi previsti dagli artt. 28, 29 e 31, dello Statuto che richiedono, per la validità delle deliberazioni, maggioranze qualificate.

Nelle suddette ipotesi, così come nei casi di votazioni per la nomina dei componenti gli Organi federali, prima di ogni votazione si dovrà procedere ad una nuova verifica di sussistenza dei quorum richiesti dalle norme statutarie.

Art. 36 – Partecipazione e diritto di voto in Assemblea

I criteri di rappresentanza degli aventi diritto a partecipare alle Assemblee, purché in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento per l'anno in corso, sono stabiliti dall'art. 23 dello Statuto.

Ogni tesserato può partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Federali esclusivamente in qualità di Rappresentante degli Affiliati o di Rappresentante degli Atleti o di Rappresentante dei Tecnici.

Art. 37 Deleghe

Valgono le disposizioni contenute nell'art. 25 dello Statuto con le seguenti modalità:

a) Affiliati:

la rappresentanza deve risultare da delega scritta sul certificato di votazione, dove dovrà essere indicato il nome, cognome e qualifica sociale del delegato regolarmente tesserato alla FIDB per l'anno in corso, purché componente il Consiglio direttivo.

La delega deve essere firmata dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci, secondo le specifiche disposizioni dei singoli Statuti sociali, ritualmente depositati ed approvati dalla FIDB e munita del timbro dell'affiliato. Eventuali variazioni statutarie in ordine al soggetto legittimato a rilasciare la delega, devono essere notificate almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, alla Segreteria della FIDB, a mezza lettera raccomandata A.R., o a mano, unitamente al verbale dell'Assemblea sociale nella quale sono state deliberate le modifiche in parola.

In caso di deposito tardivo delle ripetute variazioni statutarie, la FIDB riconoscerà la legittimazione al rilascio della delega agli organi o alle persone indicate nelle norme statutarie vigenti prima delle variazioni.

Ad eguali criteri e procedure si dovrà avere riguardo qualora la delega concerne affiliati diversi.

In particolare, la delega può essere conferita solo ad un altro Rappresentante in Assemblea, avente titolo ad esercitare il diritto di voto per la sua Associazione in quanto componente il Consiglio Direttivo e sempre che delegante e delegato appartengano allo stesso Comitato Regionale.

b) Atleti:

la rappresentanza deve risultare da delega scritta sul certificato di votazione dove dovrà essere indicato il nome e cognome del delegato regolarmente tesserato alla FIDB per l'anno in corso.

La delega deve essere firmata dal delegante ed in particolare può essere conferita solo ad un altro Rappresentante degli Atleti avente titolo ad esercitare il voto in Assemblea e sempre che delegante e delegato appartengano allo stesso Comitato Regionale.

c) **Tecnici:**

la rappresentanza deve risultare da delega scritta sul certificato di votazione dove dovrà essere indicato il nome e cognome del delegato regolarmente tesserato alla FIDB per l'anno in corso.

La delega deve essere firmata dal delegante ed in particolare può essere conferita solo ad un altro Rappresentante dei Tecnici avente titolo ad esercitare il voto in Assemblea e sempre che delegante e delegato appartengano allo stesso Comitato Regionale.

In ogni caso i membri del Consiglio Federale non possono rappresentare nessun avente diritto a voto né direttamente né per delega ed è fatto divieto di rappresentare aventi diritto a voto a tutti coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione

Art. 38 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea ha i compiti di dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme federali, di concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di fissare la durata massima ed il numero degli interventi, di accettare o meno mozioni di ordine e porle in discussione, determinandone la precedenza, di proclamare gli eletti dopo le votazioni, di curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo, nonché di convalidare tutti gli atti relativi all'Assemblea.

Nell'eventualità che a presiedere l'Assemblea non sia il Presidente della Federazione, o chi lo sostituisce nei casi previsti dallo Statuto, il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dai quattro scrutatori. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo, di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima, presso la sede della Federazione, ove rimarrà a disposizione degli affiliati e tesserati, i quali potranno prenderne visione in ogni momento.

Una copia dovrà essere trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.

Il Vice-Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso d'impedimento momentaneo o definitivo.

Gli scrutatori collaborano con l'Ufficio di Presidenza ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle risultanze relative.

In ogni caso il verbale fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Sezione II ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 39 - Funzionamento dell'Assemblea Regionale

Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Regionale, nonché la rappresentanza ed il diritto di voto sono regolati dalle norme statutarie.

L'Assemblea Regionale si riunisce con le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 41 dello Statuto previa delibera d'indizione adottata dal competente Consiglio Regionale.

L'atto formale di convocazione spetta al Presidente del Comitato o a chi ne fa le veci nei casi previsti, che provvede a cura del Segretario o di un suo sostituto, a darne comunicazione ufficiale, con lettera raccomandata spedita nei termini stabiliti dall'art. 41 dello Statuto.

Qualora il Comitato Regionale non provveda alla indizione e convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dall'art. 41 dello Statuto, il Presidente Federale dovrà provvedere alla relativa indizione e convocazione dell'Assemblea di cui trattasi.

Per la convocazione di Assemblee Straordinarie Regionali trovano applicazione l'art. 19 e 22 dello Statuto, nonché le disposizioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 40 - Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali

Il Consiglio Federale con la stessa delibera istitutiva del Comitato deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggere gli Organi.

All'espletamento delle procedure di convocazione provvede il Delegato Regionale secondo le modalità di cui al precedente art. 38.

Se la data di costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

Art. 41 - Notifica della convocazione dell'Assemblea Regionale

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere tempestivamente comunicati al Presidente della FIDB.

Qualora un interessato, non ricompreso nell'elenco degli aventi diritto a voto, presuma, ciò nonostante, di aver diritto al voto, deve farne reclamo scritto, tramite raccomandata, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, al Comitato Regionale competente, o alla Segreteria Federale, tramite il Delegato Regionale nella fattispecie del precedente art. 39.

Questi ultimi devono provvedere immediatamente ad un riscontro della posizione, ed in caso di accoglimento devono darne comunicazione ufficiale all'interessato.

Se 10 giorni feriali prima dell'Assemblea nessuna comunicazione è stata recapitata, il reclamo si intende respinto.

Art. 42 - Verifica dei Poteri

Il Presidente del Comitato Regionale, ovvero nei casi previsti, chi ne fa le veci, contestualmente alla notifica della data di effettuazione dell'Assemblea Regionale deve provvedere alla nomina della Commissione Verifica dei Poteri.

Per quanto concerne la composizione ed i compiti della Commissione, si deve aver riguardo alle disposizioni di cui al precedente art. 31 .

Art. 43 - Apertura dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.

Analogamente si applicano le disposizioni di cui ai commi 2°, 3° e 5° dell'art. 32 del presente Regolamento.

L'Assemblea - se costituita validamente - è competente a deliberare, con l'astensione degli interessati, su eventuali controversie insorte in sede di verifica dei poteri.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Comitato o da chi ne fa le veci, oppure da altra persona designata dall'Assemblea.

Art. 44 - Votazioni, validità delle decisioni e rappresentanza in Assemblea

Le Assemblee Regionali **Ordinarie Elettive**, devono essere tassativamente tenute entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici.

In tema di votazione, di validità delle decisioni e di rappresentanza, si osservano le specifiche disposizioni statutarie in materia di Assemblea Nazionale, e quanto previsto dall'art. 37, nonché in quanto compatibili gli artt. 33, 34 (1° comma), 35 e 36 del presente Regolamento.

In ogni caso il Presidente ed i componenti del Comitato non possono rappresentare nessun avente diritto a voto né direttamente né per delega.

Art. 45 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Regionale

Il Presidente dell'Assemblea ha i compiti stabiliti nel 1° comma dell'art. 37 del presente Regolamento; il Vice Presidente e gli scrutatori hanno gli stessi compiti di cui al medesimo art. 37.

Il Segretario deve redigere il verbale dell'Assemblea, e dopo averlo sottoscritto dovrà provvedere a depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro dieci giorni dalla data di effettuazione della medesima presso la sede del Comitato Regionale, ove rimarrà a disposizione degli affiliati e tesserati, i quali potranno prenderne visione.

Copia del verbale dovrà essere trasmessa, nel termine di cui al precedente comma, anche alla Segreteria della FIDB.

TITOLO III CARICHE FEDERALI

Sezione I REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Art. 46- Requisiti per rivestire cariche

I requisiti per poter ricoprire cariche federali elettive sono stabiliti nell'art. 56 dello Statuto.

Gli stessi requisiti devono essere posseduti anche dal Delegato Regionale, dal Delegato Provinciale, nonché dai Commissari straordinari nominati in caso di scioglimento di un organo da parte del Consiglio Federale.

I requisiti devono essere posseduti al momento dell'elezione o della nomina e devono permanere per tutta la durata del mandato.

La perdita anche di uno soltanto dei requisiti richiesti è causa di decadenza dall'incarico o dalla carica.

Prima delle elezioni o delle nomine gli interessati devono rilasciare dichiarazione scritta intesa a confermare il possesso dei requisiti prescritti.

Sezione II INCOMPATIBILITÀ

Art. 47 - Incompatibilità

Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art.58 dello Statuto.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato dovrà optare, entro 15 giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.

La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria federale.

In caso di mancata opzione nel termine suddetto, l'interessato decade automaticamente dalla nuova carica.

Sezione III CANDIDATURE

Art. 48 - Candidature per concorrere a cariche federali - Procedure relative

Chi intende concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura - elencando specificatamente le cariche per le quali intende candidarsi - nei termini e secondo le procedure di cui ai commi successivi.

Per la candidatura a componente del Consiglio Federale e del Consiglio Regionale è obbligatorio - a pena di esclusione - indicare se la candidatura viene posta in rappresentanza degli affiliati, degli atleti, dei tecnici.

In nessun caso da parte di una stessa persona, come previsto dall'art.57 punto 3) dello Statuto, sono ammesse candidature contemporanee che, qualora poste, costituiscono automatico motivo di esclusione per l'aspirante, il quale, però, se ancora nei termini, potrà rinnovare la candidatura stessa dopo aver optato per l'una o per l'altra delle suddette categorie.

La presentazione delle candidature per qualsiasi carica federale centrale, deve essere avanzata almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, data che costituisce anche il punto di partenza per iniziare il conteggio inteso a stabilire se una data candidatura sia stata o meno presentata nei termini. La presentazione delle candidature per le cariche federali regionali deve essere avanzata almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

Le candidature devono pervenire, alla Segreteria federale della FIDB se trattasi di carica centrale, ovvero ai Comitati Regionali se trattasi di carica periferica, a mezzo raccomandata a mano o raccomandata A.R. - farà fede il timbro postale d'arrivo - unitamente ad una dichiarazione rilasciata dall'aspirante sotto la propria personale responsabilità, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 56 dello Statuto e, nei casi espressamente previsti dall'art. 58 dello Statuto, l'assunzione dell'impegno - se eletto - di rassegnare le proprie dimissioni irrevocabili da qualsiasi carica sociale.

Sempre negli stessi casi statutariamente previsti e richiamati nel precedente comma, i candidati che non si trovassero in quel momento a ricoprire alcuna carica sociale sono, ciò nonostante, tenuti a rilasciare dichiarazione scritta in tal senso.

La mancata presentazione della dichiarazione costituisce motivo di esclusione del candidato, il quale, se ancora nei termini, potrà nuovamente provvedere a candidarsi.

Colui che, comunicata già la propria candidatura per una data carica o categoria, intendesse concorrere per altra carica o altra categoria, ha facoltà di farlo richiedendo per iscritto alla competente Segreteria di prendere nota della variazione, a condizione che la predetta richiesta avvenga nei termini sopra indicati. Dopo tale data, si può comunicare soltanto la rinuncia alla candidatura.

Art. 49 - Compilazione delle liste e preferenze

Per le Assemblee Nazionali alla scadenza dei termini prescritti, la Segreteria federale deve provvedere alla compilazione - in ordine alfabetico - delle liste dei candidati suddivise per cariche.

Nel caso di candidature avanzate per la carica di Consigliere Federale, saranno redatte distinte liste per categoria (affiliati, atleti, tecnici).

Quanto sopra eseguito, la Segreteria federale ha l'obbligo di rendere pubblici gli elenchi sia con comunicati ufficiali che con altri mezzi ritenuti idonei.

Per le Assemblee Regionali il Comitato deve al termine della scadenza delle candidature predisporre le liste da inviare alla Segreteria federale; inoltre, tali liste, su richiesta, dovranno essere comunicate alle Società affiliate ed ai tesserati del Comitato interessato.

Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente provvisorio delle Assemblee, il quale, dopo la constatazione di validità dell'Assemblea e prima della nomina dell'Ufficio di Presidenza, ne darà lettura in aula.

Copie degli elenchi, dovranno essere, altresì, affissi, a cura della Segreteria, nei luoghi di accesso e nella sala dove dovranno svolgersi i lavori assembleari.

Se prima dell'effettuazione dell'Assemblea, a seguito di rilevazione d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi affiliato o tesserato, dovesse risultare che taluni candidati non siano in possesso dei requisiti prescritti, esperita indagine al riguardo dalla Segreteria Federale, i medesimi saranno depennati d'autorità ed informati del provvedimento con comunicazione, anche telefonica.

In ogni caso, di tali situazioni verrà data notizia anche in Assemblea, subito dopo la lettura dei nominativi contenuti negli elenchi dei candidati.

Le segnalazioni che dovessero pervenire direttamente in Assemblea, purché non del tutto generiche, verranno riportate nel verbale della stessa per i successivi obbligatori accertamenti da parte della Segreteria federale.

Gli aventi diritto a voto devono esprimere il voto sulla o sulle apposite schede di votazione predisposte dalla FIDB, sbarrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato al quale intendono dare la propria preferenza.

In caso di ballottaggio, sulle schede non prestampate dovrà essere scritto il cognome del candidato preferito e, in caso d'omonimia, anche il nome di battesimo.

Per l'elezione del Consiglio Federale e del Consiglio Regionale gli aventi diritto a voto riceveranno la scheda della rispettiva categoria di appartenenza per la quale possono esprimere la preferenza. Ciascuna scheda conterrà l'elenco dei candidati di ciascuna categoria.

La preferenza dovrà essere espressa per un solo candidato per ciascuna carica e ciascuna categoria da eleggere, il caso contrario comporterà la nullità della scheda, così come aggiunte o cancellazioni di nominativi nonché scritte o contrassegni riportati sulla scheda stessa.

Per eventuali altri casi comportanti l'invalidazione della scheda, si osservano le disposizioni statali in materia elettorale.